

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLO, BAZZARO, BIANCHI, VANESSA CATTOI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, GRIMOLDI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO

Riconoscimento e disciplina della professione di assistente domiciliare per l'infanzia (*Tagesmutter*)

Presentata il 21 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il termine *Tagesmutter* (che in tedesco significa mamma di giorno) si definisce una figura professionale appositamente formata che, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato, fornisce educazione e cura a uno o più bambini e ragazzi di altre famiglie.

La nascita di questa figura risale agli anni '60; inizialmente circoscritta ai Paesi dell'Europa del nord e, più di recente, diffusa anche in Italia, dove si è radicata in maniera piuttosto profonda in diverse regioni.

I punti di forza del servizio offerto da questi operatori sono molto numerosi e molto apprezzati dalle famiglie che ne usufruiscono. Va menzionata, innanzitutto, la flessibilità del servizio stesso che può essere direttamente concordato con le fami-

glie, sia in termini di orario che di modalità di erogazione, per conciliarsi al meglio con le esigenze lavorative dei genitori. Un altro aspetto centrale è quello dell'ambiente stimolante nel quale bambino si trova ad essere accolto: piccoli gruppi in un contesto familiare per favorire la crescita armonica, lo sviluppo delle capacità sensoriali, motorie e cognitive sotto la supervisione di un operatore qualificato che offre elevate garanzie in termini di igiene e sicurezza.

In Italia, ad oggi, manca un riconoscimento nazionale specifico di questa professione che viene quindi esercitata — con modalità, requisiti e tutele differenti da regione a regione — ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate.

La presente proposta di legge intende promuovere questo riconoscimento e introdurre al contempo una serie di misure per la tutela di tale servizio che assume un ruolo sempre più centrale nell'ambito degli strumenti a sostegno delle famiglie e della genitorialità.

In particolare, l'articolo 1 reca la definizione di *Tagesmutter*, riprendendo testualmente *in parte qua* i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ausilio familiare, sottoscritto in data 9 gennaio 2020 e, segnatamente, la lettera *e*) delle relative premesse.

L'articolo 2 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per disciplinare in maniera uniforme i requisiti di base per lo svolgimento del servizio, l'organizzazione dei corsi formativi e l'accreditamento dei soggetti responsabili della gestione di detti corsi.

L'articolo 3 disciplina il rilascio di un attestato di qualifica al termine del corso formativo con validità su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 4 prevede che nei contratti stipulati da o per conto dei professionisti di cui all'articolo 1 siano prioritariamente indicate, avendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le modalità di esecuzione dell'incarico, la durata del rapporto, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

L'articolo 5 consente l'accesso al cosiddetto *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche per il pagamento di servizi innovativi e alternativi all'asilo, incluso quello di *Tagesmutter*. L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo per la realizzazione e l'ammodernamento dei servizi per l'infanzia in ambito aziendale, compresi micronidi, *Tagesmutter* e altri servizi analoghi.

Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia e le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per « *Tagesmutter* » si intende la figura professionale appositamente formata che, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato, fornisce educazione e cura a uno o più bambini e ragazzi nella fascia di età 0-14 anni.

Art. 2.

(Requisiti di base e corsi formativi)

1. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati:

a) i requisiti e i modelli di base per lo svolgimento del servizio di *Tagesmutter*;

b) l'organizzazione dei corsi formativi per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 3;

c) il credito formativo da attribuire ai soggetti in possesso di titoli e servizi pregressi;

d) i requisiti di base per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati all'effettuazione dei corsi formativi.

Art. 3.

(Attestato di qualifica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rilasciano ai soggetti pubblici e privati che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti di base previsti dal decreto di cui all'articolo 2 l'accREDITAMENTO per l'effettuazione dei corsi

formativi per il rilascio dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di *Tagesmutter*.

2. A seguito del positivo superamento del corso di formazione diretto dal soggetto accreditato, ovvero della positiva valutazione dei titoli e dei servizi pregressi, è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli attestati e degli accreditamenti rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Tutela contrattuale)

1. Nei contratti stipulati da o per conto dei professionisti di cui all'articolo 1 sono definite, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dei servizi di ausilio familiare, le condizioni economiche, le modalità di esecuzione dell'incarico e la durata del rapporto ed è indicata la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Art. 5.

(Bonus e detrazioni fiscali)

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « asili nido pubblici e privati, » sono inserite le seguenti: « per il pagamento di servizi per l'infanzia quali *Tagesmutter*, micronidi, *baby parking*, personale direttamente incaricato e altri servizi analoghi, ».

2. All'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « asili nido » sono inserite le seguenti: « , nonché per il pagamento di servizi per l'infanzia quali *Tagesmutter*, micronidi, *baby parking*, personale direttamente incaricato e altri servizi analoghi, ».

Art. 6.

(Fondo per la promozione dei servizi per l'infanzia in ambito aziendale)

1. Al fine di promuovere la realizzazione e l'ammodernamento di servizi per

l'infanzia in ambito aziendale, quali asili nido, micronidi, *Tagesmutter* e altri servizi analoghi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0169600